



Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Dott. Antonio Contu | Presidente |
| Dott.ssa Susanna Loi | Consigliere |
| Dott.ssa Cristina Ragucci | Referendario |
| Dott.ssa Lucia Marra | Referendario relatore |
| Dott.ssa Valeria Mascello | Referendario |

nella camera di consiglio del 14 giugno 2023;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo del 9 marzo 1998, n. 74 recante "*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione*";

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*";

VISTO il Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011 e, in particolare, l'art.4;

VISTO il D.I. del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 aprile 2013 con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la deliberazione n. 14/2023/INPR del 9 febbraio 2023 con la quale questa Sezione ha approvato il programma dei controlli per l'anno 2023;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione n. 7/2023 del 1° marzo 2023 con il quale al Referendario Lucia Marra è stata assegnata, secondo i criteri ivi specificati, l'attività di controllo sulle relazioni di fine mandato redatte, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011, da parte degli amministratori degli enti locali interessati dal rinnovo degli organi elettivi nel 2023;

VISTA la nota prot. n. 3347 del 12 giugno 2023 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 9 del 13 giugno 2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Lucia Marra,

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Comune di **Irgoli (NU)**, interessato dalle elezioni del 28-29 maggio 2023 per scadenza ordinaria della consiliatura, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, in data **15 maggio 2023**, la relazione di fine mandato redatta ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo n. 149 del 6/9/2011.

La relazione è risultata:

- sottoscritta in data **15 maggio 2023**;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data **28 marzo 2023**;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in data **15 maggio 2023**

La Sezione regionale di controllo, con nota prot. n. 1571 del 7/3/2023 inviata via pec a tutte le Amministrazioni interessate, aveva raccomandato il rispetto delle prescrizioni di legge in materia, rammentando altresì le conseguenze sanzionatorie previste dal legislatore in caso di mancata redazione e pubblicazione della relazione.

2. L'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, come modificato dall'art. 1-bis del d. l. n. 174/2012 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213 e, quindi, dall'art. 11 del d.

l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, prevede che:

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive

mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

3. Ai fini della determinazione dei termini previsti dalla legge per gli adempimenti in materia, la Sezione intende seguire l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale il calcolo a ritroso dei sessanta giorni fissato dal citato art. 4 comma 2, va compiuto con riferimento alla scadenza del mandato, i cui cinque anni di durata decorrono dalla data delle elezioni e, per la precisione, da quella di proclamazione degli eletti (SSRR sentenza n. 5/2021 e sentenza n. 18/2022; Sezione delle Autonomie n.18/2021; Sezione controllo Lazio n. 83/2021 e n.197/2023; deliberazione Sezione controllo Lombardia n. 127/2022). Applicando tale criterio, dunque, il mandato del Sindaco uscente del Comune di Irgoli è venuto a scadenza l'11 giugno 2023 con conseguente obbligo di redazione della relazione di fine mandato non oltre la data del 12 aprile 2023, che costituisce altresì il termine da cui decorrono tutti i successivi adempimenti.

4. L'obbligo di trasmissione della relazione di fine mandato alla Corte dei conti, disposto dal comma 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 149/2011, risponde alla *ratio* di sottoporre a verifica *"non solo la sincerità e veridicità dei contenuti necessari, ma anche la tempestività della relazione, trattandosi di aspetto ugualmente connesso all'obbligo di accountability degli amministratori"*. Il bene tutelato dalla norma *"è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto"* (SS.RR in sede giur. in spec. comp. sentenza n. 13/2022). I termini stabiliti dal legislatore nella procedura codificata dal comma 2 cit. sono, pertanto, da intendersi perentori *"assicurando i medesimi il consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata e risultando, dunque, strumentali al perseguimento delle finalità proprie dell'istituto in esame (cfr. ex pluribus SSRR spec. comp. sent. n. 13/2022 che richiama sent. n. 5/2021).*

Ne consegue che gli adempimenti prescritti dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 149/2011 si connotano come un obbligo di legge a contenuto e procedura vincolati, talché la

difformità esecutiva degli stessi costituisce un inesatto adempimento e, quindi, violazione dell'obbligo di legge (SSRR spec. comp. sentenza n. 5/2021 cit.).

5. La cogenza di tali adempimenti è rafforzata dalle misure sanzionatorie di tipo pecuniario previste dal comma 6 del citato articolo 4, il cui perimetro applicativo va definito in base alla finalità perseguita dal legislatore attraverso la sequenza procedurale vincolata e che, come già richiamato, la giurisprudenza contabile ha riconosciuto nella garanzia in favore degli elettori di un adeguato spazio temporale per valutare la gestione degli amministratori uscenti durante l'intero periodo della consiliatura. Pertanto, gli obblighi dettati dalla norma possono ritenersi utilmente adempiuti solo se effettuati nel rispetto della tempistica prevista dal legislatore, con la conseguenza logica che ad essere sanzionato è il mancato tempestivo adempimento e non solo la totale assenza dello stesso.

Giova precisare, inoltre, che ai fini sanzionatori il legislatore ha inteso equiparare la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente *"e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, mediante una sorta di 'controllo diffuso' esercitabile da chiunque abbia interesse a valutare il corretto esercizio di poteri pubblici con riferimento ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità"* (SSRR in spec. comp. sentenza n. 28/2019/DELIC).

Per quanto concerne le modalità attuative dell'eventuale sanzione pecuniaria, il Collegio, nel solco della giurisprudenza contabile consolidata, ribadisce che l'applicazione della stessa è di esclusiva spettanza dell'ente locale (delib. n.83/2021 Sezione controllo Lazio; delib. n.177/2021 Sezione controllo Puglia; delib. n. 100/2022 Sezione controllo Lombardia; delib. n. 84/2022 Sezione controllo Emilia Romagna, delib. n. 22/2023 Sezione controllo Toscana), conformemente al principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG: *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloca tra le*

disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione".

Si soggiunge, al riguardo, che, come precisato anche dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con la delibera n. 22/2023/VSG, l'accertamento oggettivo della violazione dell'obbligo compiuto dalla magistratura contabile costituisce solo uno dei presupposti della fattispecie sanzionatoria, rimanendo nella responsabilità dell'Ente locale l'acquisizione e valutazione di ogni altro elemento previsto ai sensi della l. n. 689/1981 ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa.

RILEVATO

alla luce di quanto sopra esposto, che la relazione di fine mandato del Comune di Irgoli è stata sottoscritta tardivamente con conseguente pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente oltre il termine massimo (4 maggio 2023) calcolato nell'ipotesi di puntuale rispetto delle scadenze associate dal legislatore a ciascun singolo adempimento

RITENUTO

che tale comportamento ha compresso le legittime prerogative dei cittadini in ordine alla corretta e tempestiva informazione sulla contabilità di mandato, funzionale a garantire un effettivo controllo democratico e un esercizio più consapevole del diritto di voto

ACCERTA

il mancato esatto adempimento da parte del Sindaco del Comune di **Irgoli (NU)** degli obblighi procedurali prescritti dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2011.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Responsabile dell'Area economico finanziaria e all'Organo di revisione del Comune di Irgoli, anche ai fini dell'adozione delle misure di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31,
D. Lgs. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 giugno 2023

IL RELATORE
Lucia Marra

IL PRESIDENTE
Antonio Contu

Depositata in Segreteria in data 19 giugno 2023

IL DIRIGENTE
Giuseppe Mullano